

Ricorso proposto il 26 giugno 2019 — DF e DG/BEI**(Causa T-387/19)**

(2019/C 288/69)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* DF e DG (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato,

di conseguenza:

- annullare le decisioni che negano a DF e a DG l'indennità di prima sistemazione al loro rientro dagli uffici esterni (decisioni adottate rispettivamente il 6 marzo 2018 e il 28 febbraio 2019);
- per quanto necessario, annullare le decisioni del 19 marzo 2019 (per DF) e del 27 marzo 2019 (per DG) con le quali la BEI ritiene di non dover avviare la procedura di conciliazione giacché le loro contestazioni sono «manifestly unfounded»;
- per quanto necessario, annullare le decisioni del 14 giugno 2019 che confermano il diniego di concessione dell'indennità di prima sistemazione;
- condannare la convenuta a pagare a ciascuno dei ricorrenti l'indennità di prima sistemazione, aumentata degli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di due punti, fino a pagamento integrale;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, per l'interpretazione datane dalla Banca europea degli investimenti (BEI), degli articoli 5 e 17 dell'allegato VII del regolamento del personale della BEI, in quanto la nuova interpretazione della norma prevista da tali disposizioni non sarebbe conforme all'obiettivo che essa deve perseguire.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti, sulla violazione del legittimo affidamento, sull'assenza di un regime transitorio nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.
 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 del regolamento del personale della BEI.
-